Civile Ord. Sez. 6 Num. 16148 Anno 2019
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA
Data pubblicazione: 17/06/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 21599-2017 proposto da:

[redacted] in persona del Procuratore Speciale *pro tempore*, elettivamente domiciliata in [redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]

- ricorrente -

contro

[redacted] elettivamente domiciliate in [redacted] lo studio dell'avvocat [redacted] che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato F [redacted]

- controricorrenti -

11770/18

contro

DI BENEDICTIS CIRO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3212/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

[redacted] proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 13781/2011, depositata il 20 dicembre 2011, con la quale era stata rigettata "perché improcedibile", con compensazione delle spese, la domanda dalle medesime proposta, nella qualità di eredi della madre, [redacted] nei confronti di [redacted], quale impresa designata dal F.G.V.S. per la [redacted] e di C[redacted] fratello delle attrici, volta alla condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno morale derivante dalla morte della [redacted], deceduta a seguito delle lesioni riportate nel sinistro stradale verificatosi in data [redacted], allorché, mentre si trovava in qualità di trasportata nell'auto di proprietà e condotta dal figlio [redacted] detta auto, all'epoca sprovvista di regolare copertura assicurativa, a causa di una errata ed imprudente manovra del conducente, dopo aver tamponato un veicolo fermo in sosta, aveva invaso la corsia opposta di marcia e si era schiantata contro un muro.

La società appellata resistette all'appello chiedendo il rigetto.

L'appellato rimase contumace.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 3212, pubblicata il 10 luglio 2017, in accoglimento del gravame e in riforma dell'impugnata sentenza, condannò [redacted] e la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

[redacted]., in solido tra loro, a pagare a [redacted] la somma di euro 229.432,92, cadauna, a titolo di risarcimento del complessivo danno non patrimoniale da ognuna di esse patito in conseguenza del sinistro in parola, nonché le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai difensori anticipatari delle appellanti.

Avverso la sentenza della Corte di merito [redacted] (nuova denominazione di [redacted] conferitaria del ramo di azienda di [redacted] a.), nella qualità di impresa designata per la Regione [redacted] alla gestione dei danni del F.G.V.S., ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi, cui hanno resistito [redacted] con controricorso illustrato da memoria.

L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 346 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia rigettato l'eccezione, da essa sollevata, di inammissibilità dell'appello, per aver le appellanti genericamente riproposto le domande e le singole richieste avanzate in primo grado, senza specificare le motivazioni, e ciò in violazione degli artt. 342 e 346 cod. proc. civ., evidenziando che tali domande non erano state esaminate in primo grado perché assorbite dalla decisione di improcedibilità.

1.1. Il motivo è infondato, alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte e che va ribadito in questa sede, secondo cui l'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata, avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito, non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima, ma soltanto quello di riproporla nel rispetto dell'art. 346 cod. proc. civ. (Cass. 31/05/2018, n. 13768; Cass., ord., 19/07/2017, n. 17749).

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 21 della legge n. 990 del 1969 e degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Sostiene la ricorrente che, pur essendo il massimale previsto dalla legge (art. 21 citato) ed essendo, quindi, lo stesso applicabile d'ufficio, comunque, sia in comparsa di costituzione in appello che nella successiva comparsa conclusionale, essa aveva precisato che l'esposizione dell'impresa designata non avrebbe potuto eccedere il massimale di legge vigente nel 2001, epoca del sinistro, pari ad £ 1.500.000.000 ex d.P.R. 19 aprile 1993 in G.U. 2 luglio 1993, n. 153 e che la Corte di merito aveva ignorato tale indicazione e condannato la ricorrente ad un importo totale pari quasi al doppio del massimale di legge, di cui non aveva tenuto conto del tutto immotivatamente, «*peraltro anche in assenza di una specifica domanda*».

3. Con il terzo motivo si lamenta: «*Omessa decisione della domanda di rivalsa o di regresso. Violazione dell'art. 29, comma 1, Legge 990/1969 vigente all'epoca del sinistro (oggi art. 292 del Codice delle Assicurazioni) e dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.*»

4. Con riferimento ai motivi secondo e terzo, è infondata l'eccezione di inammissibilità degli stessi, sollevata dalle controricorrenti, atteso che, con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., pur se le doglianze non risultano espressamente veicolate con l'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., è comunque evidente che

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

con le medesime (v. p. 7 e 8, per quanto attiene al secondo motivo, e p. 11, per quanto attiene al terzo motivo) si lamentano *errores in procedendo* con riferimento alla già richiamata norma del codice di rito (v. Cass., sez. un., 24/07/2013, n. 17931; Cass., ord., 22/02/2018, n. 4289; Cass., ord., 19/06/2018, n. 16170).

5. Va poi rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione – come nel caso all'esame – permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., sez. un., 6/05/2015, n. 9100).

6. Il secondo motivo è fondato per l'assorbente rilievo che effettivamente la Corte di merito non ha rilevato d'ufficio il limite del massimale di legge ancorché la società ricorrente ne avesse rappresentato la sussistenza del massimale di legge, in tal modo non facendo corretta applicazione del principio già affermato da questa Corte e che va in questa sede ribadito, secondo cui «*In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 19 e 21 della legge n. 990 del 1969, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo per l'appunto a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d'ufficio, dal*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato» (Cass. 29/03/2006, n. 7247; Cass. 13/12/2012, n. 22893).

Peraltro questa Corte ha pure precisato che, in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e per la ipotesi disciplinata dagli artt. 19 e 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali di legge indicati nella allegata tabella "A" , richiamata dall'art. 21 della legge medesima, hanno natura di atti normativi, sebbene non di rango primario, e, quindi, si presumano noti al giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata (Cass. 14/05/2013, n. 11552).

6.1. Va pure osservato che non può ritenersi al riguardo che non sarebbe configurabile un'omessa pronuncia sull'eccezione, avendo implicitamente la Corte di merito disattesa la medesima.

7. È pure fondato il terzo motivo per l'assorbente rilievo che la Corte di merito non ha provveduto in alcun modo sulla domanda di rivalsa proposta dalla società ricorrente.

8. In conclusione, va rigettato il primo motivo; vanno, invece, accolti il secondo e il terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

9. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta

Corte di Cassazione - copia non ufficiale